



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 873 del 2014, proposto da:

Maria Chiara Mancinelli, Antonella Forte, Riccardo Guglielmi, Chiara Di Bello, Matteo Marrocco, Francesco Valente, Alessandro Basta, Salvatore Polito, Angela Sgrò, Agnese Modica, Lorenzo Gardini, Simone Natale Aversente, Beatrice Perea, Oscar Giordano, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato Michele Bonetti in Roma, Via S. Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi Tor Vergata di Roma, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona dei rispettivi Rettori p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

a) della graduatoria bonus del 18 dicembre 2013 del concorso per l'ammissione ai

corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile;

b) del d.m. 29 novembre 2013 n. 986 nella parte in cui esclude l'ammissione in sovrannumero di coloro che avrebbero ottenuto l'ammissione ove si fosse provveduto alla celebrazione del concorso con l'attribuzione del bonus tenendo conto, in fase di ammissione in sovrannumero delle rinunce e degli scorrimenti previsti dalla lex specialis di concorso;

nonché di tutti gli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso principale e dei motivi aggiunti e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di Laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a. delle amministrazioni intimete all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché ove occorra al pagamento delle relative somme oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi di Bologna e di Università degli Studi di Messina e di Università degli Studi di Palermo e di Università degli Studi Tor Vergata di Roma e di Università degli Studi di Siena e di Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro e di Università degli Studi di Roma La Sapienza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La presente controversia può essere decisa con sentenza succintamente motivata, ex art.74 c.p.a. Con il ricorso e con i motivi aggiunti in epigrafe, parte ricorrente ha infatti impugnato - deducendone l'illegittimità sotto vari profili - la graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2013/2014 (c.d. "bonus voto di maturità") e tutti gli atti nell'epigrafe del ricorso, in conseguenza dei quali, con i punteggi specificatamente indicati agli atti di causa, stante la mancata applicazione del c.d. "bonus maturità", i ricorrenti non sono risultati in posizione utile nella prima graduatoria nazionale per l'ammissione al corso di studi in oggetto (in cui l'ultimo iscritto ha ottenuto il punteggio di 39.00).

I ricorrenti hanno contestualmente proposto domanda di risarcimento del danno, quantificata in 22.700,00 annui per ciascun ricorrente (pari alla monetizzazione del mancato ingresso nel mondo del lavoro), subordinandola al mancato accoglimento della istanza cautelare.

L'amministrazione si è costituita in giudizio per avversare il ricorso.

Con decreto presidenziale n.398/2014, confermata da successiva ordinanza cautelare n.1104/2014, l'istanza cautelare dei ricorrenti è stata accolta al fine della immatricolazione con riserva in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e presso le Università indicate in ricorso qualora il punteggio determinato dall'aggiunta del bonus maturità consenta loro di superare l'ultimo classificato nell'Università prescelta in prima o nelle altre opzioni.

Con memoria depositata in giudizio in data 17.11.2014, il difensore di parte ricorrente ha comunque evidenziato che tutti i ricorrenti, previo pagamento delle tasse universitarie, sono stati immatricolati nelle sedi richieste e dal marzo 2014 stanno frequentando i corsi di cui trattasi.

Pertanto, ha chiesto " la stabilizzazione delle posizioni giuridiche scaturite a seguito dell'accolta sospensiva", argomentando sulla base di analogo principio pacificamente applicato in casi identici a quello oggi in esame dalla giurisprudenza di 1° e 2° grado

e, da ultimo, dal Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza 2298 del 06.05.2014.

In via preliminare, il Collegio rileva l'inapplicabilità, a rigore, nella fattispecie in esame, del c.d. "principio di stabilizzazione", di cui all'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2005, convertito con legge n. 168/2005, secondo cui *"Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela"*, benché indubbiamente possa riconoscersi un analogo legittimo affidamento da parte dei ricorrenti, ammessi a frequentare in sovrannumero la facoltà di Medicina e Chirurgia presso le Università rispettivamente indicate agli atti di causa in virtù della posizione conseguita nella graduatoria generale di ammissione al corso di laurea in questione, senza che l'Amministrazione abbia eccepito difficoltà organizzative o l'inadeguatezza dei ricorrenti, con conseguente acquisizione della posizione ambita.

Pertanto, considerata l'espressa richiesta formulata nella suindicata memoria volta ad ottenere una pronuncia di merito che stabilizzi la posizione dei ricorrenti, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere sul ricorso de quo, nella considerazione che essa sostanzia una pronuncia di merito ai sensi dell'art. 34 comma 5 c.p.a.

Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara cessata la materia del contendere su entrambi.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)